

I TICKET E LE ESENZIONI dal 2013

Categorie di Utenti	Specialistica Diagnostica	Farmaci A	Farmaci B (soppressa)	Farmaci C
Bambini sotto i 6 anni e adulti sopra i 65 con reddito familiare fino a 36.151,98 euro, lordi, l'anno.	Esenzione Totale		Per quanto riguarda i farmaci vedi note nelle pagine seguenti	
Assistiti di età compresa tra i 6 e i 65 anni.	A pagamento fino a 36,15 euro.			
Titolari di pensione sociale e familiari a loro carico Pensionati al minimo con più di 60 anni e familiari a loro carico 1) Disoccupati e familiari a carico 1) Straniero extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo Portatori di patologie neoplastiche maligne Paz. in attesa di trapianto di organo	Esenzione legata al reddito (1) Codici di esenzione REGIONE VENETO: 7R2 7R3 7R4 7R5			
Invalidi di guerra cat. da 1 a 5 con pensione diretta vitalizia Grandi invalidi per lavoro (invalidità da 80 a 100%) Grandi invalidi per servizio Invalidi civili 100% e ciechi assoluti	Esenzione totale			
Invalidi per servizio cat. da 2 a 5 Invalidi per lavoro dal 67% al 79% Invalidi civili dal 67% al 99% Ciechi (non assoluti) e sordomuti	Esenzione totale			
Invalidi di guerra cat. da 6 a 8 con pensione diretta vitalizia	Gratis le prestaz. correlate alla patologia. Fino a 36,15 euro per le altre prestazioni			
Portatori di patologie (Dm. 1/2/1991) Invalidi per lavoro sotto i 2/3 Infortuni Inail e malattie professionali Invalidi per servizio cat. da 6 a 8 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	Gratis per prestazioni correlate alla patologia. Fino a 36,15 euro per le altre prestazioni			
Donne in gravidanza	Gratis per le prestazioni inerenti alla gravidanza Fino a 36,15 euro per le altre prestazioni.			

Chi è in possesso dei codici di esenzione seguenti significa che è stata riconosciuta l'esenzione totale:

3G1 – 3L1 – 3L2 – 3M1 – 3M2 – 3C1 – 3C2 – 3C3 – 3N1 – 3S1 – 3V1 – 3V2 – F01

Nota 1): purchè il reddito familiare complessivo nel 2012 sia stato inferiore a 8.263,31 EURO, aumentati a 11.362,05 EURO in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 EURO per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa ai familiari a carico (legge 549/95).

N.B.: A decorrere dal 1° luglio 2001 è soppressa la Classe B; i medicinali inseriti in detta Classe sono inseriti, per categorie terapeutiche omogenee nelle Classi A e C.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono erogate senza ticket le seguenti prestazioni: Mammografie per le donne tra i 45 e 69 anni; Pap-test per le donne tra i 25 e 65 anni; Colonscopia per la popolazione di età superiore a 45 anni; Tutti gli accertamenti, diagnostici e strumentali, specifici per le patologie neoplastiche in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni

Hanno diritto all'esenzione dal ticket

► Cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare¹ con un reddito complessivo annuo² non superiore a € 36.151,98 (Legge 537/93 e successive modificazioni ed integrazioni).

► Titolari di pensione INPS al minimo o integrata al trattamento minimo di età superiore ai 60 anni ed i familiari a carico³, purché il reddito complessivo² del relativo nucleo familiare¹, riferito all'anno precedente sia inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori €516,46 per ciascun figlio a carico. (Legge 549/95).

► Titolari di assegno sociale ed i familiari a carico³ (Legge 549/95).

► Disoccupati ed i familiari a carico³, purché il reddito complessivo² del relativo nucleo familiare¹ sia inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico. La condizione di disoccupazione deve essere riferita al momento in cui si usufruisce della prestazione, mentre il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente. Il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente od autonomo e sia iscritto all'elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di nuova occupazione, presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente. (Legge 549/95) (Decreto Legislativo n. 181/2000).

Sono pertanto da considerarsi esenti solo coloro che autocertificano il proprio stato di disoccupazione "effettiva", oggettivamente verificabile da parte dell'Azienda U.L.S.S. presso i competenti Centri per l'Impiego. Non rientra in tale fattispecie l'inoccupato — chi non ha mai avuto precedenti esperienze di lavoro ed al momento risulta essere in cerca di prima occupazione.

Le condizioni di cui sopra sono autocertificabili ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

1) Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge, non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

2) Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. È riferito all'anno precedente. Nel caso in cui si verificano modifiche nella composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento importante della situazione economica dell'utente, si fa riferimento alla composizione del nucleo alla data di esecuzione della prestazione. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, come risultanti dal rigo RNI del modello Unico delle persone fisiche.

3) Per familiari a carico in linea generale si intende colui per il quale il dichiarante usufruisce delle detrazioni fiscali. Tale situazione si desume dalla dichiarazione dei redditi. Sono considerati familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, i figli permanentemente inabili al lavoro;
- i discendenti dei figli, i genitori anche adottivi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle, i nonni, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

In ogni caso il reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, del familiare a carico non deve superare € 2.840,51 (art 12— DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni).

N.B. I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del **23 aprile 2002**, prot. N. **100/SCPS/RED/4**).

Nuove forme di partecipazione alla spesa ed esenzioni a partire dal 1° aprile 2005

SETTORE FARMACEUTICO

*(D.G.R. Veneto n. 6 del 21-01-2003 – D.G.R.n. 1873 del 24-06-2003
D.G.R. n. 4032 del 19-12-2003 – D.G.R. n. 744 del 11-03-2005)*

- **Applicazione di una quota fissa di 2 euro per ogni confezione prescritta.**
Anche nei casi in cui è normativamente prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta (es. 6 confezioni di antibiotici iniettabili, 6 confezioni di preparati per fleboclisi) la quota massima di partecipazione da parte del cittadino resta di 4 euro per ricetta.
- **Esenzione dal pagamento di detta quota fissa per le seguenti categorie:**
 1. **Categorie previste al punto 2 a) della Delibera della Giunta n. 354 del 15 febbraio 2002 e cioè:**
 - **gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;**
 - **gli invalidi civili al 100%;**
 - **i ciechi ex art.6 della L. 482/68;**
 - **i grandi invalidi del lavoro;**
 - **gli invalidi di servizio di 1^a categoria;**
 - **i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;**
 - **le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;**
 - **pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.**
 - **I sordomuti ex art. 7 della Legge 482/1968;**
 - **Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90)**
 2. **Soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M. n.242/2001 non superiore a 12.000,00 euro, a partire dal 1° aprile 2005.**
 3. **Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara in base ad D.M. n.279/2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del D.L.vo 29 aprile 1998 n.124”**
 4. **Soggetti in possesso di esenzione per patologia in base al D.M. 28 maggio 1999 n. 329 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), dei D.L.vo 29 aprile 1998 n. 124” aggiornato dal decreto 21 maggio 2001. L’esenzione dal pagamento della quota fissa è limitata alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia di cui al D. 568/2003, prevedendo quindi il pagamento di 2 euro per pezzo, con un massimo di 4 euro per ricetta, per farmaci non correlati alla patologia**

LE ESENZIONI, SUI FARMACI, PER ISEE.

* ESENZIONE PER REDDITO:

I singoli o tutti coloro che appartengono ad un nucleo familiare la cui situazione economica annua equivale a non più di 12.000,00 euro a persona, sono esenti dal pagamento del ticket senza alcun limite di età.

* 12.000,00 EURO DI ISEE

La disponibilità di 12.000,00 euro è data dai redditi di lavoro o di pensione, da rendite di impresa e di quelle immobiliari e finanziarie. Chi vive in affitto detrae il canone dal reddito (max 5.164,57 euro). Per l'abitazione principale si tiene conto del 20% che supera i 51.645 euro. Per le rendite finanziarie si tiene conto solo del 20% delle somme superiori a 15.493 euro.

* ATTESTAZIONE DI ESENZIONE

E' rilasciata gratuitamente dal CAAF (autorizzato dalla Regione) su domanda di qualsiasi persona interessata. Vale per il richiedente e per tutti i componenti il nucleo familiare. Con la domanda di attestazione vanno presentati al CAAF i dati e i documenti per compilare la dichiarazione unica ISEE.

* VALIDITA' DELL' ATTESTAZIONE

L'attestazione rilasciata dal CAAF ha validità annuale (fino al 31 dicembre). Può essere richiesta in qualsiasi momento si rendesse necessaria. Va chiesta anche quando al cambio della situazione economica (reddito e patrimonio) o dei componenti il nucleo familiare, si ottenga un risultato di valutazione ISEE pari od inferiore a 12.000,00 euro, quindi con l'ammissione alla categoria degli esenti.

* QUALI DOCUMENTI PORTARE AL CAAF

- Dati del richiedente (codice fiscale, documento di riconoscimento, libretto universitario per studenti, tessere sanitarie di tutti i componenti il nucleo familiare, dichiarazione di riconoscimento di eventuale portatore di handicap rilasciato dalla Commissione medica competente o attestazione di invalidità superiore al 66%);
- Dati dei componenti il nucleo familiare presenti al momento della dichiarazione (codici fiscali, certificati di invalidità, estremi del contratto di affitto con canone di locazione);
- Dati reddituali di tutti i componenti il nucleo familiare (ultima dichiarazione redditi – Mod. 730 – Unico – Cud, ecc, compresi redditi di eventuale attività agricola);
- Dati del patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente (documenti bancari e/o postali sul saldo contabile del c/c, dei depositi di qualsiasi tipo, dei buoni fruttiferi, ecc.);
- Dati del patrimonio immobiliare, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente (visure catastali aggiornate, valore terreni edificabili, ecc.)

LE PATOLOGIE INVALIDANTI

LE ESENZIONI PREVISTE PER LE CONDIZIONI DI MALATTIA CRONICHE O INVALIDANTI.

<p>ESENZIONI PER TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE INCLUSE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne. * Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo). * Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo). 	<p>zione dell'autonomia personale correlata all'età. °</p> <ul style="list-style-type: none"> * Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici. * Soggetti sottoposti a trapianto della cornea. 	<ul style="list-style-type: none"> * Insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison) * Insufficienza renale cronica * Insufficienza respiratoria cronica * Ipercolesterolemia familiare omozigote ed eterozigote tipo IIa e IIb – ipercolesterolemia primitiva – poligenica – ipercolesterolemia familiare combinata – Iperlipoproteinemia di tipo III ° * Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo * Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave). * Lupus eritematoso sistemico * Malattia di Alzheimer * Malattia di Sjogren * Malattia ipertensiva (II e III stadio O.M.S.) * Malattia di Cushing * Malattie da difetti della coagulazione * Miastenia grave * Morbo di Basedov, altre forme di ipertiroidismo. * Morbo di Buerger * Morbo di Paget * Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali. * Nanismo ipofisario * Pancreatite cronica * Poliartrite nodosa * Psicosi * Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) * Sclerosi sistemica (progressiva) * Spondilite anchilosante * Tubercolosi (attiva bacillifera).
<p>ESENZIONI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA O CONDIZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fibrosi cistica. ° * Infezione da Hiv ° * Neuromielite ottica * Sclerosi multipla * Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool ° * Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale. * Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età. ° 	<p>ESENZIONI PER LE SPECIFICHE PRESTAZIONI INDIVIDUATE PER CIASCUNA PATOLOGIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acromegalia e gigantismo * Affezioni del sistema circolatorio. * Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione. * Anemie emolitiche ereditarie ° * Anoressia nervosa, bulimia * Artrite reumatoide * Asma * Cirrosi epatica, cirrosi biliare. * Colite ulcerosa e malattia di Crohn * Connettivite mista * Demenze * Diabete insipido * Diabete mellito ° * Disturbi interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite e acquisite determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso da Hiv). * Epatite cronica (attiva) * Epilessia * Glaucoma * Insufficienza cardiaca (N.Y. H.A. classe III e IV). 	

° malattie per le quali è prevista l'esenzione dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di frequente utilizzo.

Guida all'esenzione per patologia e malattia rara

**1**

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.

Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.

Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:

- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
- la copia del verbale di invalidità
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
- i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
- le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea

**2**

L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.

**3**

Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: *Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa* hanno diritto all'esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare (18 maggio 2001 n.279) che prevede per queste condizioni una più ampia tutela.

**4**

Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda USL, è opportuno che l'assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.